

Codice A1305A

D.D. 18 ottobre 2016, n. 262

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di ARBORIO (VC) e GHISLARENCO (VC), necessari per costruzione nuovi impianti "Rifacimento gasdotto VERCELLI - ROMAGNANO - Tratto VERCELLI - GATTINARA - Tronco GREGGIO - GHISLARENCO" e "Rifacimento Allacciamento Comune di GHISLARENCO"

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 19.06.2014, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei nuovi impianti "Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco GREGGIO - GHISLARENCO - DN 400 (16") - DP 75 Bar" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Ghislarengo - DN 100 (4") - DP 75 bar", localizzati nei Comuni di ARBORIO (VC) e GHISLARENCO (VC), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Preso atto che, con Determinazione dirigenziale n. 244 in data 24.10.2014, il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e dell'art. 10 L. R. 40/1998 e s.m.i., aveva escluso il progetto del gasdotto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A) dell'Atto medesimo (in caso contrario la procedura di autorizzazione dell'opera sarebbe stata sospesa).

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 28.01.2015 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 389 in data 17.06.2015 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 19.06.2014, come integrato dalla documentazione allegata alla Nota n. 1836 in data 19.01.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera (ed individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente anche una fascia di terreno larga 13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con contestuale adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento (ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto sugli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore rosso barrato e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 10.12.2015.

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, nessuna delle Ditte proprietarie dei terreni interessati ha presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o alle indennità offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio.

Considerato che, in materia di Usi Civici, riguardo al tratto nel Comune di ARBORIO (VC), dall'esame della Relazione redatta in data 26.05.1939 dall'Ing. E. BORASI di Novara (Perito Istruttore nominato con Decreto Commissariale del 05.12.1932, che ha individuato i terreni vincolati ad uso civico presenti sul territorio comunale) della documentazione presentata da SNAM,

nonché dai successivi accertamenti effettuati, risulta che il nuovo gasdotto “Vercelli – Romagnano” non attraversa terreni vincolati ad uso civico.

Considerato che, sempre in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di GHISLARENCO (VC), pur risultando agli atti di questa Struttura, tra gli altri, un Decreto Commissariale di Assegnazione a Categoria datato 21.05.1934 ed una Ordinanza Commissariale di Scioglimento Promiscuità con Assegnazione a Categoria datata 08.03.1938, dall’esame della documentazione presentata da SNAM nonché dai successivi accertamenti effettuati, risulta che il tracciato dei nuovi gasdotti “Vercelli – Romagnano” ed “Allacciamento Comune Ghislarengo” non attraversa terreni gravati da uso civico.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM, in quanto nulla – osta ad un sollecito inizio dei lavori di che trattasi.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell’ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l’asservimento degli immobili siti nei Comuni di ARBORIO (VC) e GHISLARENCO (VC), necessari per la costruzione dei nuovi impianti “Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco GREGGIO - GHISLARENCO - DN 400 (16”) - DP 75 Bar” e “Rifacimento Allacciamento Comune di Ghislarengo - DN 100 (4”) - DP 75 bar“, meglio individuati con il colore rosso barrato negli allegati Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 n. 2 e n. 3.

L’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di Immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1. Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **metri 13,50** per lato rispetto all’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;

4. Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di ARBORIO (VC) e GHISLARENCO (VC), meglio identificati con il colore verde negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, necessari per la costruzione dei nuovi impianti "Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco GREGGIO - GHISLARENCO - DN 400 (16") - DP 75 Bar" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Ghislarengo - DN 100 (4") - DP 75 bar".

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 3, del luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione e asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 8.

ART. 5

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

ART. 6

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi/demoliti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione (ovvero di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 7

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici , Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento e/o di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 8

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti, il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'artt. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 10

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)